



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA
S.C. ATTIVITA' VETERINARIE
Il Direttore dott.a Chiara Berardelli

Ferrara, 18.06.2021

ALLE COOPERATIVE DELLA ZONA C6:
ADRIATICA GORINO
COPEGO
PESCA
PESCATORI DI VOLANO
PESCATORI LAGHESE
VENERE

e, p.c.

Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti
Regione Emilia-Romagna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Ravenna
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL. Rimini
Al Dipartimento Sanità Pubblica
AUSL Cesena
All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario
Al Comune di Comacchio
Al Comune di Goro
Al Comune di Codigoro
Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio
Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi
Alla Capitaneria di Porto di Goro
Al Comando Compagnia
Carabinieri di Comacchio
Al Comando Carabinieri NAS Bologna
All'IZS Sezione Provinciale Ferrara
Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara
All'Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Sezione Provinciale di Ferrara
Al Ministero della Salute
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

ATTO di DIVIETO TEMPORANEO ALLA RACCOLTA per aspetti microbiologici

Visto il regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il punto 2 del Cap. V della Sezione VII dell'Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che stabilisce le norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossine marine;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 03 2017 all'Art. 18 Par. 1, 6 e 8 ed Allegato V;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 03 2019 al Titolo V;

Visto il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Vista l'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25.01.2007 rep. 7/C5R "relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria";

Visto il D. Lgs n. 193/2007;

Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;

Vista la Determina n. 14738 del 13.11.2013 del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna;

Vista la Legge n. 241/91 e s.m. i.;

Vista la Determina N. 13959 del 11/08/2020 del Servizio Prevenzione Collettiva E Sanita' Pubblica Della Regione Emilia Romagna " Procedure e modalità operative concernenti il sistema di classificazione e monitoraggio nelle zone di produzione e raccolta dei molluschi"

Vista la comunicazione del **18.06.2021** inviata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnalava la presenza di:

un valore di **Escherichia Coli in MPN di 5.400/100 g di polpa e liquido intervalvare**;
nel campione di **vongole veraci** registrato con numero di accettazione **2021/252176** prelevato in data **15.06.2021** presso allevamento in cui operano la cooperative in indirizzo, corrispondente al punto **C6** del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, **superando pertanto i parametri microbiologici per zona di tipo B per l'Escherichia Coli pari a 4.600/100 g previsti dal Reg. n. 853/04**

RITENUTO opportuno, a tutela della pubblica salute, in attesa di ulteriori approfondite indagini di ricerca, sospendere cautelativamente la raccolta e la commercializzazione dei molluschi bivalvi di cui trattasi, provenienti dall'allevamento suddetto,

PRESCRIVE:

• **È temporaneamente vietata la raccolta, la commercializzazione e l'immissione al consumo umano di vongole comuni provenienti dalla zona con codice identificativo C6** sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente;

Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro ore 12 dall'avvenuta ricezione della comunicazione), tramite

posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: igiene.alimenti.aa@ausl.fe.it,
areaveterinaria@pec.ausl.fe.it :

- copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi dalle zone di produzione ai Centri di Depurazione e/o Spedizione dal 15.06.2021 ad oggi;
- copia dei Documenti di trasporto del novellame destinato alla reimmersione dal 15.06.2021 ad oggi;

ovvero

- comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento;
- Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa, o un suo delegato, di attivare la procedura per il ritiro del prodotto commercializzato e di sospendere la validità dei documenti di registrazione, diventandone contestualmente responsabile della custodia;
- Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa, o un suo delegato, di reimmergere i molluschi già raccolti o in corso di raccolta nella/e zona/e sottoposta/e a divieto di pesca, nella/e concessione/i da cui provengono;

I competenti Servizi dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta.

Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dal comma 14 dell'art. 6 del D. Lgs 193/2007.

IL DIRETTORE UOAV
(dott.a Chiara Berardelli)
